



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 188

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 41 DEL 06-03-2021

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - Ordinanze CDPC n. 408/2016 e n. 489/2017 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE. Autorizzazione al subappalto ALTACOLOR SRL.

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di marzo, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

Considerato che:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- I predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante "Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente, nonché della continuità dei servizi pubblici e di pubblico interesse, nonché delle preesistenti attività economiche e produttive;

DATO ATTO che alla data odierna risulta necessario provvedere alla realizzazione di strutture pubbliche e di uso pubblico ai sensi dell'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016 (biblioteca, chiesa, ludoteca, deposito opere d'arte, centro di aggregazione, locali per le associazioni, ecc.);

DATO ATTO che varie attività economiche e produttive risultano prive dei locali ove si svolgeva l'attività e che devono ottenere una struttura temporanea ove proseguire la medesima attività, mediante delocalizzazione ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016;

DATO ATTO che la Regione Marche, con provvedimento del SOGGETTO ATTUATORE SISMA protocollo regionale n. 1190462 del 28.11.2017 assunto al protocollo comunale n. 11774 del 28.11.2017, ha approvato il progetto di fattibilità redatto dall'Università di Camerino – Scuola di Ateneo Architettura e Design SAAD ed ha individuato l'area in cui realizzare le suddette strutture nell'area distinta al catasto al foglio n. 44 particelle n. 84 e 122 (area Park Hotel);

DATO ATTO che la Regione Marche con D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017, ha approvato il progetto di cui sopra comprensivo della relativa quantificazione economica dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;

VISTA la lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018 con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale;

VISTA la D.G.C. n. 13 del 02.03.2018 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità relativo per la realizzazione di un polo integrato provvisorio redatto dall'Università di Camerino – Scuola di Ateneo Architettura e Design SAAD, avente importo complessivo, in conseguenza delle variazioni economiche apportate in premessa descritte, pari ad €. 7.793.815,87 di cui €. 4.948.272,55;

VISTO che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Macerata n. 171 del 05.09.2018, con cui è stato aggiudicato alla Società di Ingegneria RPA S.r.l. con sede in Fraz. Fontana - Strada del Colle n. 1/A – 06132 PERUGIA , P.I. 02776790541,

l'appalto dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di cui in oggetto;

VISTA la D.G.C. n. 37 del 18.03.2019 con la quale è stato deliberato quanto segue:

1. APPROVARE in deroga alle norme in premessa richiamate, per le motivazioni in premessa espresse, il progetto esecutivo redatto dalla Società di Ingegneria RPA S.r.l. di Perugia, avente importo complessivo pari ad **€ 7.833.815,87 di cui € 5.203.148,55 per lavori** costituito dall'elenco elaborati e dal Quadro Tecnico Economico in premessa riportati;
2. DARE mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Protezione Civile di procedere all'affidamento dei lavori;
3. DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Cristiano Farroni, a cui è conferito anche l'incarico di responsabile dei lavori di cui all'art. 89 del D.Lgs. n.81/2008, con totale delega relativamente agli obblighi del committente di cui all'art.90 del medesimo D.Lgs. n.81/2008;
4. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad **€ 7.833.815,87** è assicurata per **€ 7.793.815,87** tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017, con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di cui sopra comprensivo della relativa quantificazione economica, e dalla conseguente lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, e per **€ 40.000,00** tramite apposita donazione vincolata a favore del Comune di Visso opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019;

DATO ATTO, altresì, che le strutture da realizzare hanno carattere esclusivamente temporaneo e verranno rimosse al cessare dello svolgimento della loro funzione emergenziale ed al ritorno della popolazione alle normali condizioni di vita;

Visto il Quadro Tecnico Economico dell'intervento, avente importo complessivo di **€ 7.833.815,87**, di cui **€ 5.203.148,55** per lavori;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 108 del 06.08.2019, con cui il Comune di Visso ha preso atto che con la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 155 del 28.06.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., con sede a Roma (RM) in Piazza del Popolo n.18, P. IVA 04490580653, per un importo contrattuale di € 3.866.255,63, di cui € 3.794.542,69 per lavori al netto del ribasso del 26,053% e € 71.712,94 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

PRESO ATTO del contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, Rep. n. 38.395/16.333 del 20 settembre 2019, registrato a Tolentino il 25 settembre 2019 al n. 2004 serie 1T;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 27.08.2019;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 30 del 10.03.2020, con cui il Comune di Visso ha autorizzato la ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., a subappaltare alla ditta IMPRESA D'ONGHIA S.R.L. con sede in Mottola (TA), alcune categorie di opere per un importo di subappalto complessivo pari ad **€ 937.310,00 oltre I.V.A.** comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 15.400,00 e al netto del ribasso del 15% offerto dalla ditta subappaltatrice e quindi entro l'ammontare del 30% del contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ed entro l'ammontare del 30% dell'importo complessivo di contratto della categoria OG11 (SIOS), ai sensi dell'art. 105 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che con la nota assunta al protocollo comunale n. 10992 del 10.10.2020, la ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., ha comunicato la risoluzione di diritto per grave inadempimento del contratto di subappalto stipulato in data 04.02.2020 con la ditta IMPRESA D'ONGHIA S.R.L. con sede in Mottola (TA), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 27 del contratto di subappalto e ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 12 del 28.01.2021, con cui il Comune di Visso ha autorizzato la ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., a subappaltare alla ditta ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA S.R.L. con sede legale a Caldarola (MC), le opere ricomprese nella categoria OG11 consistenti nella realizzazione di impianti elettrici e speciali, impianti idrosanitari e impianti di riscaldamento per un importo di subappalto complessivo pari ad € 140.000,00 oltre I.V.A. comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.950,00 e a lordo del ribasso del 11% offerto dalla ditta subappaltatrice e quindi entro l'ammontare del 30% dell'importo complessivo di contratto della categoria OG11 (SIOS), ai sensi dell'art. 105 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO che in data 02.03.2021, assunta al prot.n. 2720, la ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., con sede a Roma (RM), in riferimento al contratto di appalto, ha inoltrato la richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1 pari ad € 90.000,00 oltre I.V.A. e nella categoria scorporabile OS7 pari ad € 270.000,00 oltre I.V.A., consistenti nella esecuzione di tamponature in cartongesso per pareti interne ed esterne, alla ditta ALTACOLOR SRL con sede legale ad Altamura (BA) alla Via Capri n. 36, codice fiscale e P. Iva 05266160729, per un ammontare complessivo di **€ 360.000,00 oltre I.V.A.** di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.300,00;

PRESO ATTO che la ditta subappaltatrice IMPRESA D'ONGHIA S.R.L. ha realizzato in cantiere esigue opere nelle categorie OG1 e OS7 e pertanto, ad oggi, risulta ancora autorizzabile il subappalto richiesto per le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1, pari ad € 90.000,00 oltre I.V.A., e nella categoria scorporabile OS7, pari ad € 270.000,00 oltre I.V.A., come sopra meglio specificato;

VISTO che la ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., in sede di gara, ha espressamente dichiarato di voler avvalersi dell'istituto del subappalto, indicando i lavori da subappaltare o concedere in cottimo;

VERIFICATO che l'importo del subappalto risulta contenuto entro l'ammontare del 30% del contratto di appalto stipulato relativo alle categorie di lavoro sopra indicate, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

VISTO che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

PRESO ATTO che l'Impresa Subappaltatrice è una micro impresa;

PRESO ATTO che, qualora vi fosse contestazione tra l'appaltatore ed il subappaltatore in merito alla quota parte del SAL maturato spettante al subappaltatore, questa stazione appaltante procederà a sospendere il pagamento della quota parte del SAL richiesta dal subappaltatore o

comunque, se minore, della quota massima del SAL imputabile al subappaltatore così come stabilita dal Direttore dei Lavori (che svolge le funzioni di vigilanza sul subappalto previste dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018), nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti;

VISTO il Documento Unico Regolarità Contributiva Protocollo n° INAIL 24719927 della ALTACOLOR SRL, avente validità fino al 06.03.2021;

VISTO il C.U.P. n. E62F17001120001;

VISTO il C.I.G. n. 8020565B9C;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto in premessa:

- 1) Prendere atto del contenuto delle note prodotte dalla ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L. in merito alla risoluzione contrattuale con la ditta subappaltatrice IMPRESA D'ONGHIA S.R.L. con sede in Mottola (TA) e del fatto che tale impresa ha realizzato in cantiere esigue opere nelle categorie OG1 e OS7 e pertanto, ad oggi, risulta ancora autorizzabile il subappalto richiesto per le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1, pari ad € 90.000,00 oltre I.V.A., e nella categoria scorporabile OS7, pari ad € 270.000,00 oltre I.V.A., come in premessa specificato;
- 2) Prendere atto dei contenuti di cui alla richiesta presentata dalla ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., con sede a Roma (RM), assunta al prot.n. 2720 del 02.03.2021, con la quale, in riferimento al contratto di appalto, si chiede l'autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria prevalente OG1 pari ad € 90.000,00 oltre I.V.A. e nella categoria scorporabile OS7 pari ad € 270.000,00 oltre I.V.A., consistenti nella esecuzione di tamponature in cartongesso per pareti interne ed esterne, alla ditta ALTACOLOR SRL con sede legale ad Altamura (BA) alla Via Capri n. 36, codice fiscale e P. Iva 05266160729, per un ammontare complessivo di **€ 360.000,00 oltre I.V.A.** di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.300,00;
- 3) Autorizzare la ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., a subappaltare le opere come sopra specificato alla ditta subappaltatrice ALTACOLOR SRL con sede legale ad Altamura (BA), per un importo di subappalto complessivo pari ad **€ 360.000,00 oltre I.V.A.** di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 4.300,00 e quindi entro l'ammontare del 30% del contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;
- 4) Dare atto che, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nel cantiere di cui trattasi, fino ad un importo massimo di subappalto pari ad **€ 360.000,00 oltre I.V.A.**;

- 5) Dare atto che, qualora vi fosse contestazione tra l'appaltatore ed il subappaltatore in merito alla quota parte del SAL maturato spettante al subappaltatore, questa stazione appaltante procederà a sospendere il pagamento della quota parte del SAL richiesta dal subappaltatore o comunque, se minore, della quota massima del SAL imputabile al subappaltatore così come stabilita dal Direttore dei Lavori (che svolge le funzioni di vigilanza sul subappalto previste dall'art. 7 comma 1 del DECRETO del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo 2018), nell'attesa della definizione della controversia nei modi e nelle forme decisi dalle parti;
- 6) Dare atto che la presente autorizzazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo di tutti i controlli effettuati dalla stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 art. 32 comma 12;
- 7) DARE ATTO che la copertura finanziaria dell'opera in questione, pari ad **€ 7.833.815,87** è assicurata per **€ 7.793.815,87** tramite i fondi di cui alla D.G.R. n. 1543 del 18.12.2017, con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di cui sopra comprensivo della relativa quantificazione economica, e dalla conseguente lettera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DIP/TERAG_SM/0003408 del 19.01.2018, con cui si approva il progetto in questione ai fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, e per **€ 40.000,00** tramite apposita donazione vincolata a favore del Comune di Visso opportunamente accantonati al cap. 2780/9 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2021;
- 8) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale ma sarà ugualmente trasmesso all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 09-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal23-03-2021 al07-04-2021

Li 23-03-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO